


REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libere Comunità dei Comuni di Agrigento)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 15 del registro data 31/08/2021	OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 in favore della ditta Coesfa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 20/12/2020.
---	---

L'anno duemila ventuno il giorno 19 ~~19~~ 21 del mese di agosto, dalle ore 15:15 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

Premesso che:

- A seguito della deliberazione n. 02 del 25/01/2021, con la quale si approvava le mozioni di sfiducia al Sindaco, sono decaduti gli organi di governo del Comune;
- Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/QAB del 01/02/2021 ha nominato il Dott. Raffaele Zarbo Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Montallegro in sostituzione degli organi decaduti, cui attribuire i relativi poteri fino alla prima tornata elettorale utile;
- Il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Zarbo si è insediato presso questo Comune in data 03/02/2021 ed ha assunto i poteri propri del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

alla presenza del Segretario Comunale Dott. Pietro Amoruso,
vista l'allegata proposta del Responsabile del Settore III;

Sedute effettuate su modello della legge

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 09/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 39/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Risemato che la proposta (essendo già motivata di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti);

Tutto ciò promesso e considerato;

Visto il vigente O.R.P.L.L. e lo Stadio comprensie;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta che costituisce il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto;
2. Di autorizzare i settori competenti ad adottare i provvedimenti consequenziali per la chiusura del presente procedimento;
3. Di Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività;
4. Di Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Il:

co:

che
aff.
ZOR
Att
la s
III;
Ad.

L'

Il se

che
Dip.

Ott.




REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Provincia di Agrigento)

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 20/12/2020".

Montallegro, il 25/08/2021



La sottoscritta Ing. Gabriella Battaglia, responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio, legittimato per legge, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinti per le seguenti motivazioni.

Premesso che:

- * L'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- * Ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da seviziazioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3, dell'articolo 191, necessari per l'esercizio dell'utilità e delle funzioni dell'ente e previa verifica che gli stessi apporino utilità e arricchimento al servizio comunale;
- * A seguito della deliberazione n. 02 del 25/01/2021, con la quale si approvava la modifica di affidata al Sindaco, sono decaduti gli organi di governo del Comune di Montallegro;
- * Il Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/GAB del 01/02/2021 ha nominato il Dott. Raffaele Zarbo Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Montallegro in sostituzione degli organi doraduti, cui attribuire i relativi poteri fino alla prima tornata elettorale utile;
- * Il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Zarbo si è insediato presso questo Comune in data 03/02/2021;

Premesse, altresì, che:

- * L'impresa Cosefa Costruzioni si era aggiudicato l'appalto per i lavori di realizzazione del museo della Civiltà Contadina in Montallegro, giurata contratta rep. N. 192/2006 del 12/04/2006;
- * Iniziati i lavori, in data 30/01/2007, il direttore dei lavori redigeva perizia di variante e supplativa ed il 02/03/2007 l'impresa Cosefa Costruzioni sottoscriveva il relativo atto di sottomissione con il quale il termine ultimo dei lavori veniva fissato per il 02/03/2007;
- * In data 08/05/2007 l'immobile venne consegnato al Comune di Montallegro pur in assenza dei collaudi di legge, avendo il Comune esigenza di entrare subito in possesso dell'opera;
- * Sullo stato finale dei lavori, l'impresa risultava creditrice di euro 19.826,50 oltre interessi come per legge;
- * Il collaudo amministrativo non fu mai eseguito;
- * Con decreto n. 1086/2016 il tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Montallegro di pagare in favore della ditta Cosefa Costruzioni la somma di euro 28.835,47, oltre interessi e spese di procedimento monitorio;
- * Con atto di citazione, notificato alla società Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, il Comune di Montallegro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. di Agrigento in data 16/11/2016, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di euro 28.836,47, oltre interessi e competenze del monitorio pari a complessivi euro 1.286,00;
- * Con Sentenza del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, R.G. n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020 è stata rigetata ogni ulteriore istanza del Comune e confermato il decreto ingiuntivo opposto a 1086/2016 emesso dal Tribunale di Montallegro in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. di Agrigento in data 16/11/2016, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore del Comune di Montallegro di euro 28.836,47, oltre interessi e competenze del monitorio pari a complessivi euro 1.286,00;
- * Con Sentenza del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, R.G. n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020 è stata rigetata ogni ulteriore istanza del Comune e confermato il decreto ingiuntivo opposto a 1086/2016 emesso dal Tribunale di Montallegro in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. di Agrigento in data 16/11/2016, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore del Comune di Montallegro di euro 28.836,47, oltre interessi e competenze del monitorio pari a complessivi euro 1.286,00;

Preso atto che la decisione comporta per questo Comune l'obbligo di corrispondere una somma di denaro per il mancato pagamento delle spese di sente capitale e di lite, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfatto, del progresso contentiosa, considerando a tal fine anche il pagamento del costo di registrazione della sentenza e delle spese liquidate dal Tribunale, oltre agli interessi legati sulla sorta capitale liquidata in sentenza ai sensi dell'art. 1284 c.c.;

Rilevato che questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di euro 28.836,47, oltre agli interessi legali dal deposito del D.L ad oggi ammontanti ad euro 370,15 e alle spese di giudizio per euro 1.286,00, per l'ammontare complessivo pari ad euro 30.492,62 da riconoscere alla ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio;

Rilevato che questo Ente, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore del procuratore antistatario di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, per onorario pari ad euro 3.972,00, oltre ad euro 595,80 per spese generali, 182,71 per cassa avvocati ed Iva al 22% per euro 1.045,11, per l'ammontare complessivo per euro 5.795,62, di cui euro 913,56 per ritenuta d'acconto;

Rilevato, altresì, che la chiusura del procedimento in argomento possa avvenire mediante il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale in persona del Commissario straordinario, giusta nomina con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 511/GAB del 01/02/2021, e, nel contempo, possa consentire il risparmio dei maneggi intercorsi di mora per chiudere il presente contenzioso;

Considerato, altresì, che il debito di cui trattasi rientra fra le ipotesi di "debiti fuori bilancio", previste dall' art. 194, comma 1) letta) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Dato atto, altresì, che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la fornitazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi;

Accertato che la spesa sopra determinata di euro 30.492,62 (euro centoventiduemila cinquecentoventidue/00) trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 al cap. 215350 art. 1;

Ritenuto di dover riconoscere la somma pari ad euro 30.492,62 (euro trentamilaquattrocentonovantadue) in favore di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio ed euro 5.795,62 (euro cinquemilasettacentonovantacinque/62) per compenso professionale, incluso di IV.A e CPA da corrispondere direttamente in favore del procuratore antistatario di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio nella persona dell'Avv. Vincenzo Cuochiara, con studio nella via Cappuccini n. 7 di Scicca;

Ritecato, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs 267/2000 in quanto derivante da sentenza esecutiva;

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e castabile del provvedimento compreso il parere dell'Organo di Revisione dei conti comunali, espresso dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPOSTA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. DI RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù ed esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, RG n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, relativa alla conferma del decreto ingiudiziale opposto n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016, la legittimità del debito fuori bilancio in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio per l'importo complessivo pari ad euro 36.288,24 (euro centoventiduemilacinquecentoventidue/00) ottenuto dalla somma degli importi sotto riportati:
 - per l'importo pari ad euro 30.492,62 da riconoscere alla ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, riferito alla sorte capitale, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, liquidata con la sentenza del Tribunale sia di Agrigento n. n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, RG n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020;
 - per l'importo pari ad euro 5.795,62 (euro cinquemilasettacentonoveventacinque/62) riferito alle spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Agrigento n. n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, RG n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, di cui euro 3.972,00 per onorari professionali, euro 595,80 per spese generali, 182,71 per cassa avvocati ed iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto per euro 913,56;
3. DI DARE ATTO che detto riconoscimento del debito fuori bilancio proviene da sentenza esecutiva ed avviene ai fini dell'osservanza della normativa citata in premissa;
4. DI DARE ATTO che la spesa sopra determinata di euro 36.288,24 (euro centoventiduemilacinquecentoventidue/00) trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 al cap. 215350 art. 1;
5. DI AUTORIZZARE i settori competenti ad adottare i provvedimenti consequenziali per la chiusura del presente procedimento;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione di immediata esecuibilità;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti di Palermo e agli Organi di Controllo.

Addi, 25/03/2021

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

Giorgia Gabriella Battaglia



Lei

SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E PATRIMONIO
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOSCRIVERE ALL'APPROVAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 20/12/2020".

PARERE IN REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Piumbino, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. n. 30/2000, esprime

- Parere favorevole
 Parere contrario

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta.
Addl. 26/08/2021

Responsabile del Settore 3°
Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio
(Ing. Gabriele Bonaglia)

che
alt.
200
Atte
la s
11;
Adi

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comunitari, del vigente D.Lgs 267/2000, omesso introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addl. 26/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio Salvatore Piro

Dal

COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO

IL REVISORE UNICO

VERBALE N.3 DEL 27/08/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di "riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del tribunale di Agrigento n. 1075/2020

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, giusta sentenza esecutiva del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 del 25/08/2021.

preso atto che il debito fuori bilancio deriva dalla sentenza del tribunale di Agrigento n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, Rg n. 4224/2016, e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, relativa alla conferma del decreto Inguntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal tribunale di Agrigento in data 10/11/2016, depositato in data 11/11/2016 nel procedimento n. 2956/2016, la legittimità del debito fuori bilancio in favore della ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio per l'importo complessivo pari ad euro 36.288,24 (euro trentaseimilaquattrocentonovantadue/24), così ripartito:

- Euro 30.492,62 (Eurotrentamilaquattrocentonovantadue/62) da riconoscere alla ditta Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, riferito alla sorte capitale, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, liquidata con la sentenza del tribunale di Agrigento al n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, Rg n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020;
- Euro 5.795,62 (Eurocinquemilasettecentonovantacinque/62) riferito alle spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Agrigento al n. 1075/2020 pubblicata il 20/12/2020, Rg n. 4224/2016 e rep. N. 1508/2020 del 30/12/2020, di cui euro 3.972,00 per onorari professionali, euro 595,80 per spese generali, euro 182,71 per cassa avvocati ed Iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto per euro 913,56.

Visto l'art. 194 del TUEL secondo il quale il riconoscimento di un debito scaturente da sentenza esecutiva costituisce un atto dovuto e vincolante per l'Ente;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo si ritiene indispensabile procedere al riconoscimento di che trattasi

Verificato che il suddetto debito trova copertura per complessivi € 36.288,24 nel bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022 al cap. 215350 art.1.

Visto il D. Lgs. n. 267/00 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 113/11 e ss. mm. ff.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto altresì che sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 25/08/2021 è apposto:

- Le
- a) Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 25/08/2021 dal Responsabile del Settore 3^a Ing. Gabriella Battaglia;
 - b) Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Antonio Salvatore Piro;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

limitatamente alle proprie competenze alla proposta di riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.

Sant'Agata di Militello, il 27 Agosto 2021



Il s
con

che
al/s
200
Atte
la s/
Eti
Addi

L'A

Il su

che i
 e

Dati

foto 154

Avv. VINCENZO CUCCIBIARA
Via Cappuccini, 7
92019 SCIACCA (AG)
Part. I.V.A. 02074550845

Sentenza n. 1076/2020 pubbl. il 20/12/2020
RG n. 4224/2016
Report. n. 1508/2020 del 30/12/2020

Copia



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 4224 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO

2016

TRA

COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del Sindaco in carica p.t., C.F. 80005270840, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pellicano presso il cui studio è elettrivamente domiciliato in Ribera ai viale Lazio n. 12, giusta procura in atti

(attore)

CONTRO

COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento via delle Peonie n. 17, P. Iva 01901500841, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cuccibara presso il cui studio è elettrivamente domiciliata in Sciacca alla via Cappuccini n. 7, giusta procura in atti

(convenuto)

R.G.N.

Fatto da: GIULIA MARIA Emanuela De ANTARIECCHI - RG 1076/2020 - SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Fatto da: GIULIA MARIA Emanuela De ANTARIECCHI - RG 1076/2020 - SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI AGRIGENTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

CONCLUSIONI: preciseate come in atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato alla società COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, il Comune di Montallegro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10.11.2016, depositato in data 11.11.2016 nel procedimento n. 2956/2016 r.g. e notificato in data 16.11.2016, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di € 28.836,47 oltre interessi e competenze del monitorio pari a complessivi € 1.286,00.

Il Comune di Montallegro, confermando lo svolgimento dei fatti esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla resistente, ha eccepito la circostanza giuridica secondo cui essendo il collaudo accettazione dell'opera pubblica data in appalto, solo a partire dall'effettuazione di quest'ultimo l'appaltatore avrebbe diritto ad ottenere il pagamento del saldo. Ed ancora ha opposto al pagamento la presenza di clausole estative nel contratto e segnatamente agli artt. 6, 13 e 20. Infine ha contestato la debenza degli interessi legali e moratori per violazione dell'art. 20 del contratto di appalto. Alla luce dei predetti motivi il Comune chiede il rigetto della domanda dell'opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto sia sull'os sia sul *quantum*, la declaratoria che nulla è dovuto dal Comune di Montallegro, con condanna di spese e competenze oltre accessori come per legge.

La convocata si costituiva in giudizio in data 8.05.2017 esposendo che a seguito di asta pubblica celebrata in Montallegro il 10.02.2006 l'impresa, opposta si aggiudicava i lavori di realizzazione del museo della Civiltà Contadina in Montallegro, lavori appaltati dal Comune e finanziati dalla

20
16
20

Sehtenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/2020
RG n. 4224/2016
Report. n. 1508/2020 del 30/12/2020

Regione Sicilia. Con contratto n.º 1927/006 dat. 12.04.2006, agli atti del procedimento monitorio, venivano formalizzati gli accordi tra le parti, seppur i lavori fossero stati consegnati all'impresa appaltatrice con urgenza e riserva già in data 3.03.2006. Iniziali i lavori, in data 30.01.2007 il direttore dei lavori redigeva perizia di varianze e supplicativa ed il 2.05.2007 l'impresa Cosefa costruzioni sottoscriveva il relativo atto di sottomissione con il quale il termine ultimo dei lavori veniva fissato per il 2.05.2007. Ed in effetti i lavori vennero regolarmente completati in data 2.05.2007 e l'8.05.2007 l'immobile venne consegnato al Comune di Montallegro pur in assenza dei collaudi di legge, avendo il Comune esigenza di entrare subito in possesso dell'opera. Pertanto, escluso lo stato finale dei lavori, l'impresa risultava creditrice di € 19.826,50, oltre interessi come per legge. Il collaudo amministrativo non fu mai eseguito.

Con decreto n. 1086/2016 il Tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Montallegro di pagare in favore di Cosefa costruzioni la somma di € 28.836,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, decreto contro cui il Comune di Montallegro ha proposto la presente opposizione. Pertanto la società opposta conclusivamente chiede il rigetto dell'opposizione proposta dal Comune di Montallegro perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1086/2016, e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 28.836,47 oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari.

Istruita la causa, preliminarmente il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato i fermi istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c.. All'udienza del 9.07.2018 veniva escluso il solo teste arch. Francesco Pucà, dato il decesso dell'altro teste ammesso. Ritenuta matura per la decisione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.01.2019. Medio tempore succedeva nuovo Giudicante. All'udienza di precisazione delle

R.G.N.

conclusioni le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la cause veniva posta in decisione con negoziazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

Alla fase dell'istruttoria svolta nel giudizio e in considerazione della documentazione versata agli atti l'opposizione si rivelà infondata e pertanto va rigettata per le seguenti ragioni di diritto.

Innanzitutto è fatto non contestato il mancato pagamento dell'ultima rata di saldo del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12.04.2006 evente ad oggetto la realizzazione del museo della Civiltà Contadina, da cui prende le mosse il presente giudizio. La suddetta circostanza infatti non è posta in dubbio dalla difesa dell'opponente che concepisce invece quale motivo estativo al pagamento, oltre alla diversa quantificazione del credito vantato con il decreto ingiuntivo impugnato, anche la circostanza della mancata effettuazione del collaudo. L'opponente cita all'opuscolo giurisprudenza della Cassazione secondo la quale nel caso di contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione l'accettazione dell'opera si realizza non con la consegna bensì col collaudo.

Analizzando gli atti del procedimento monitorio si osserva che dall'allegato n. 5 "certificato di ultimazione dei lavori" si evince che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 2.05.2007, ovvero entro il tempo utile contrattualmente previsto e il suddetto certificato appare sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, Sergio Consiglio, dal Direttore dei Lavori, arch. Francesco Fucà, ed infine del Responsabile del Procedimento, arch. Rosario Davide Paci, in rappresentanza dell'Ente appaltante; dall'allegato n. 6 "Verbale di consegna provvisoria" si rileva che in data 8.05.2007 gli stessi soggetti sottoscrittori del certificato di ultimazione dei lavori, a cui si è unito anche il Sindaco del Comune di Montallegro, dott. Roberto Caruana, hanno convenuto la consegna c.d. provvisoria dell'opera pubblica appaltata, "in attesa di attivare le procedure

collaudo tecnico amministrativo previa verifica di tutti gli impianti con prove in corso di esecuzione". Richiede espressamente al Consiglio Comunale "il diritto di potere attivare tutte le procedure per l'allestimento dello stesso [immobile] previo inventario delle opere da autorizzare". Da quel momento l'opera pubblica è stata trasferita nella disponibilità piena del Comune che avrebbe dovuto effettuare il collaudo come da codice degli appalti a quel tempo vigente (cfr. d.p.r. 554/1999). Come anche si evince dalle difese dell'opponente il suddetto collaudo non sembra essersi mai verificato. Ed in casi analoghi a quello che occupa la Cassazione ha statuito quanto segue: "*in tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato, dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 5, 4° comma, L. 10.12.1981, n. 741, dal momento che l'inutile decorso di tale termine, senza che l'amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina per ciò solo l'insorgere del diritto al pagamento del saldo*" (cfr. Cass. Civ. sez. I 16.05.2008 n. 12451). Dunque la Suprema Corte ha statuito che, salvo che il ritardo sia dovuto al fatto dell'imprenditore, circostanza non verificatasi nel caso che occupa, il saldo è dovuto anche nel caso in cui il collaudo non venga effettuato nel termine di legge.

La non imputabilità della mancata effettuazione del collaudo alla società opposta si evince anche dalle risultanze della prova per testi del direttore dei lavori arch. Ficà il quale confermava che la consegna anticipata dell'immobile da adibire a museo della Civiltà Contadina era stata richiesta dal Comune di Montallegro, che l'immobile era completo quanto meno nella parte dei lavori appaltati alla Cosefa Costruzioni e infine che l'importo della rata di saldo in favore della stessa era quello contenuto

R.G.N.

nello stato finale dei lavori alla data del 3.05.2007 pari ad € 19.826,50. A tale ultimo proposito sul *quantum debatur* si osserva che oltre alla predetta deposizione testimoniale sul punto dalla documentazione agli atti emerge che l'importo di cui al decreto ingiuntivo, quanto alla sorte capitale, risulta dallo stato finale allegato alla produzione del monitorio ed è il frutto dell'operazione matematica di sottrazione fra l'ammontare dei lavori eseguiti di € 789.187,86 e i pagamenti effettuati in favore dell'opposta pari ad € 769.361,36 a stato avanzamento lavori, pari ad un saldo quindi di € 19.826,50.

Infine quanto agli interessi eventualmente maturati a fer data dal termine per l'effettuazione del collaudo alla data della domanda, l'art. 20 del contratto di appalto citato da parte opponente al fine di giustificare la eccezione relativa alla non defenza degli interessi, si osserva che la predetta previsione contrattuale concerneva l'ipotesi specifica di ritardo nel pagamento per mancato finanziamento dell'opera pubblica. Nel caso di specie invece la ritardata corresponsione del saldo è dipesa dall'ente appaltante che pertanto deve farsi carico delle conseguenze del prolungato e provato ritardo, che nel caso di mancato pagamento di somme di denaro consistono nella maturazione degli interessi *ex lege*.

Per le superiori motivazioni si ritiene di dover rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo perché priva di fondamento giuridico.

Quanto invece alla richiesta di condanna per lite temeraria contenuta nelle conclusioni della comparsa conclusionale di parte opposta si deduce la non fondatezza per tardività.

Pertanto le spese seguono il regime ordinario della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui in premessa, rigettata ogni ulteriore istanza, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data

Sentenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/2020

RG n. 4224/2016

Reparto n. 1608/2020 del 30/12/2020

Depositato in data 14.12.2020 nel procedimento n. 2956/2016
verso la cui esecuzione si è provveduto in modo definitivo.
Il Comune ha rinunciato al pagamento degli ulteriori
interessi legali dal deposito ricorso per D.I. fino all'effettivo soddisfatto e al
pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore
del procuratore antistitutario di Cosefa Costruzioni di Consiglio Sergio, pari
ad € 3.972,00 oltre spese generali, C.P.A. ed Iva se dovuta per legge.

Agrigento, 18.12.2020

B.G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta

Il presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.P.
dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dall'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche della L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
cogole tecniche riunite dal decreto del ministro della Giustizia
23/2/2011, n. 44

Firma Dott.ssa SONIA SPALLITA RG 4224/2016 21/04/2020 16:58:43 8767727268888888

Firma Dott.ssa SONIA SPALLITA RG 4224/2016 21/04/2020 16:58:43 8767727268888888

R.G.P.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, giudici d'assise ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con l'essere e fare tutto quanto ne siano legalmente richiesti.

6/2016
part. IV

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. VINCENZO CUCCHIARA.

nell'interesse di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO.

per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 27/01/2021

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Maria Guell

COPIA


ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Cucchiara, procuratore di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO (P. IVA 01801500841), con sede nella Via delle Peonie n. 17, ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 decies e 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 62 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 63, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132,

attesta

che la qui presente copia della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020, pubblicata il 20.12.2020 e spedita in forma esecutiva il 27.1.2021 nel procedimento RG n. 4224/2016 è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Sciacca, 25 gennaio 2021


Avv. Vincenzo Cucchiara

ONORE TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, con sede nella Via delle Peonie n. 17 di Agrigento (P. IVA 01901500841), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Sergio Consiglio, nato ad Agrigento il 23.10.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cucchiara (CCCVCN70E29G273V; pec vincenzo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it; fax 0925-26944) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, nella Via Cappuccini n. 7 di Sciacca ed alla pec vincenzo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it, giusta procura che si allega al presente ricorso (all. n.1),

espone

A seguito di asta pubblica celebrata in Montallegro il 10.2.2006, l'impresa ricorrente rimaneva aggiudicataria dei lavori di realizzazione del Museo della Civiltà contadina in Montallegro, lavori appaltati dal Comune di Montallegro, a fronte di finanziamento della Regione Sicilia. Gli impegni negoziali venivano formalizzati con contratto rep. 192/2006 del 12.4.2006 (all. n. 2), registrato ad Agrigento il 21.4.2016.

In precedenza, il 3.3.2006, i lavori erano stati consegnati all'Impresa appaltatrice con urgenza e riserva (all. n. 3).

Iniziati regolarmente i lavori, in data 30.1.2007, il Direttore dei lavori redigeva perizia di variante e suppletiva e, così, il 2.5.2007, l'Impresa Cosea Costruzione sottoscriveva il relativo atto di sottomissione (all. n. 4), con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori veniva definitivamente fissato al 2.5.2007.



Come risulta dal certificato redatto dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento, i lavori vennero regolarmente completati il giorno 2.5.2007 (all. n. 5) ed, il successivo 3.5.2007, l'immobile venne consegnato alla responsabilità del Comune di Montallegro (pur in assenza dei collaudi di legge), avendo il medesimo Comune esigenza di entrare subito in possesso dell'opera realizzata (all. n. 6).

In seguito, emesso lo stato finale dei lavori (sottoscritto da RUP, Direzione dei lavori ed Impresa appaltatrice), emerse un credito dell'Impresa pari a € 19.826,50 (all. n.7).

Il collaudo amministrativo non è mai stato eseguito.

Al suddetto importo vanno aggiunti gli interessi di mora di cui all'art. 30. del capitolo generale degli appalti di opere pubbliche, decorrenti dall'1.2.2008.

Più precisamente, il collaudo sarebbe dovuto avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (quindi entro il 2.11.2007); entro i successivi 90 giorni (cioè entro il 31.1.2008) giorni si doveva provvedere al pagamento della rata di saldo, pari, come detto a € 19.826,50.

Decorsi invano i superiori termini, il Decreto prevede che inizino a decorrere gli interessi legali per ulteriori 90 giorni (quindi fino al 31.1.2008).

Nel caso di pagamento non ancora effettuato (come nella fattispecie di cui al presente ricorso) la legge prevede che, dalla scadenza di tale ultimo termine (quindi dall'1.4.2008) comincino a decorrere gli interessi moratori al tasso via via indicato.

Nel nostro caso, il conteggiatore di diritti va dal 31.1.2008 al 31.3.2008 ed è pari a € 1.377,00.

Il conteggio degli interessi legali va dal 31.12.2008 e fino alla data odierna (22.7.2016) è pari a € 97,77 (al. n. 8).

In riassunto:

capitale (rata di saldo appalto).....	€ 19.826,50
interessi legali.....	€ 97,77
interessi moratori.....	€ 8.912,20
TOTALE CREDITO.....	€ 28.836,47

Al fine di evitare il contenzioso, la COSEFA Costruzioni, in data 22.7.2016, inviò una pec con richiesta di pagamento al Comune di Montallegro (al. n. 9); tale pec è rimasta priva di riscontro.

Per completezza, si precisa che, in data 10.7.2013, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori (al. n. 10).

Già che, si rende necessario il ricorso alla presente procedura monitoria, essendo tutto ammissibile, infine, effetto che il credito è certo, liquido ed esigibile, si fa ricorso, sulla base della prova scritta, ai sensi degli artt. 633, c.c. e ss. c.p.c.

Per quanto sopra si chiede che

VOGLIA L'ON. LE TRIBUNALE DI AGRIGENTO

accogliere del presente ricorso, ingiungere al COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del Sindaco prottempore, domiciliato per la servitù presso la Casa comunale di Corso Vittorio Emanuele n. 60 di Montallegro, di pagare, entro il termine di giorni 40 dalla notificazione

dell'emittendo decreto, ed in favore di COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio, con sede nella Via delle Peonie n. 17 di Agrigento (P. IVA _____), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 28.836,47, oltre agli interessi legali dal deposito del presente ricorso e fino all'effettivo soddisfatto, oltre alle spese e compenzi di difesa, di cui si chiede espressamente la liquidazione, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Si allegano gli atti richiamati in narrativa e di cui a separato elenco.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è di € 28.836,47, sicché il contributo unificato che si versa è pari a € 259,00.

Sciacca, 13 settembre 2016

Avv. Vincenzo Cucchiara

Avv. Cucchiara
S.C.
per

19

NOTA ALLE LITIGI

Il sottoscritto Sergio Consiglio, quale socio della società COSEFA Costruzioni di Consiglio Sergio, con sede nella Via delle Pergole n. 10 a Sciacca (AG) - C.F. 00000000041 (ISIT 0000041), con la presente

DICHIARAZIONE

a rappresentare e difendere la suddetta impresa /Avv. Vincenzo Cucchiara, con studio nella Via Cappuccini n. 7 di Sciacca.

conferisce

al suddetto difensore ogni facoltà di legge, compresa quelle di conciliare, transigere, di riconoscere quietanza, di farsi sostituire, di chiamare terzi in causa,

dichiara

di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 25/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché del capitolo cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

dichiara

di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 comma 7 D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

dichiara


infine di aver ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria,

si Impegna ed obbliga

a corrispondere al difensore i compensi professionali, nella misura e con le modalità pattuite,

sceglie

domestico presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cucchiara, nella Via Cappuccini n. 7 di Sciacca. /La presente procura deve essere intesa intiero e apposta, comunque, in osca all'atto giuridico ai sensi dell'art. 16 comma 6 D.M. Giustizia n. 442011, come sostituto del D.M. Giustizia n. 48/2012, approvato il 14 settembre 2015



verso la firma (Avv. Vincenzo Cucchiara)

Decreto Ing iuntivo n. 1036/2016 del 11/11
RG n. 2956
Repert. n. 4/2021 del 07/01

Nr. 2956/2016 R.G.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Civile

IL G.O.P.

Letto il ricorso; esaminati gli atti ed i documenti prodotti; visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.; ritenuta la propria competenza;

INGIUNGE

AI COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso il Palazzo del Municipio sito in Montallegro, Corso Vittorio Emanuele, n. 60, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma complessiva di € 28.836,47, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfatto, oltre le spese della procedura monitoria, che liquida in complessive € 1.286,00 di cui € 286,00 per spese vive, oltre C.N.P.A., I.V.A., e contributo forfettario ex art. 15 tariffa forense.

Avverte il debitore ingiunto che può proporre opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto, e che, in difetto di opposizione diventerà esecutivo e si procederà alla esecuzione forzata.

Agrigento, 10.11.2016

IL G.O.P.

Lorenzo Graci



RG n. 2966/2016

Report. n. 4/2021 del 07/01/2021

sentenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/2020

RG n. 4224/2016

Report. n. 1508/2020 del 30/12/2020

nello stato finale dei lavori da € 789.187,86 e € 19.826,50. A tale ultimo proposito sul quantum debitorum si osserva che oltre alla predetta deposizione testimoniale sul punto dalla documentazione agli atti emerge che l'importo di cui al decreto ingiuntivo, quanto alla sorta capitale, risulta dallo stato finale allegato alla produzione del monitorio ed è il frutto dell'operazione matematica di sottrazione tra l'ammontare dei lavori eseguiti di € 789.187,86 e i pagamenti effettuati in favore dell'opposta pari ad € 769.361,36 a stato avanzamento lavori, pari ad un saldo quindi di € 19.826,50.

Infini quanto agli interessi eventualmente maturati a fin data dal termine per l'effettuazione del collaudo alla data della domanda, l'art. 20 del contratto di appalto citato da parte opponente al fine di giustificare la eccezione relativa alla non debenza degli interessi, si osserva che la predetta previsione contrattuale concerneva l'ipotesi specifica di ritardo nel pagamento per mancato finanziamento dell'opera pubblica. Nel caso di specie invece la ritardata corresponsione del saldo è dipesa dall'ente appaltante che pertanto deve farsi carico delle conseguenze del prolungato e provato ritardo, che nel caso di marcato pagamento di somme di denaro consistono nella maturazione degli interessi ex lege.

Per le superiori motivazioni si ritiene di dover rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché priva di fondamento giuridico.

Quanto invece alla richiesta di condanna per falso imbecillaria contenuta nelle conclusioni della comparsa conclusionale di parte opposta si deduce la non fondatezza per tardività.

Pertanto le spese seguono il regime ordinario della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui in prenissa, rigettata ogni ulteriore istanza, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1086/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento in data

R.G.A.

RG n. 295

Report. n. 4/2021 del 07/0

Sentenza n. 1075/2020 pubbl. il 20/12/

RG n. 4224/

Report. n. 1508/2020 del 30/12/

10.11.2016, depositato in data 11.11.2016 nel procedimento n. 2936/2016
I.G., che diventa in tal modo definitivamente esecutivo.

Condanna, altresì, il Comune di Montallegro al pagamento degli ulteriori
interessi leggii del deposito ricorso per D.I. fino all'effettivo soddisf. e al
pagamento delle spese processuali da corrispondere direttamente in favore
del procuratore antistitario di Coerfa Costruzioni di Consiglio Sergio, pari
ad € 3.972,00 oltre spese generali, C.P.A. ed Iva ex dovuta per legge.

Agrigento, 18.12.2020

Il O.O.P.
Dott.ssa Sonia Spatola

Il presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e conservato con firma digitale dal G.O.P.
dott.ssa Sonia Spatola, in conformità alle prescrizioni del
commissario disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
tutte, con modifiche della L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2003, n. 42, e suoi accdi, e nel rispetto delle
regole tecniche varate dal decreto del ministro della Giustizia
31/2/2011, n. 44

Prov. Agrig.
via
9101
part.

R.G.M.

R.G. 2396/2016

D.I. 1086/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darci assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. VINCENZO CUCCHIARA

nell'interesse di COSEPA COSTRUZIONI di CONSIGLIO SERGIO .

per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 09/02/2021

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Maria Guell



COPIA


ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Il sottoscritto Avv. Vincenzo Cucchiara, procuratore di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO (P.I. 01901500841), ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 decies e 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L. 114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132,

attesta

che la qui presente copia esecutiva del D.I. del Tribunale di Agrigento n. 1086/2016 dell'11/11/2016 (RG 2956/2016), dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 e spedito in forma esecutiva il 9.2.2021 nel procedimento RG n. 4224/2016 è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Sciacca, 9 febbraio 2021



Avv. Vincenzo Cucchiara

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Vincenzo Cucchiara, nella mia qualità di procuratore e difensore di COSEFA COSTRUZIONI DI CONSIGLIO SERGIO (01901500841), in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca in data 29.10.2009, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/94, ho notificato le qui presenti copie esecutive del D.L. del Tribunale di Agrigento n. 1086/2016 e della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1075/2020 a:

(Registro cronologico n. 162) a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R n. 78511813768-9 in data corrispondente a quella del timbro dell'Ufficio postale di Sciacca, COMUNE DI MONTALLEGRO (80005270840), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, effettivamente domiciliato per la carica presso la Casa comunale di Corso Vittorio Emanuele di 92010 MONTALLEGRO (Ag).

Sciacca, 9 febbraio 2021


Avv. Vincenzo Cucchiara



Letto, confermato e sottoscritto,

IL COMMISSIONARIO STRAORDINARIO
Dott. Raffaele Zarbo

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2004)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

attesta

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 19 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesto, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

È diventata esecutiva il :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91);

decorso dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto merito esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 3).

Dalla residenza municipale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE